

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XI COMMISSIONE**

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE**

\*\*\*\*\*

**23 luglio 2019**

*Audizione Assosomm*  
*- Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro -*

Considerazioni sul disegno di legge n.1338  
Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione  
in tema di materia di lavoro



Assosomm

Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro  
Sede legale e operativa: Largo A. Camus, 1 - 20145 Milano  
Cod. Fisc. IT97599120157 - P.IVA 10807730964  
Tel. 02.435428 - info@Assosomm.it - www.Assosomm.it

Prot. 91/2019

## **Osservazioni al DDL n. 1338 (a cura del dott. Michele Regina)**

Pagina | 2

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

Assosomm ringrazia per l'invito all'audizione odierna, un'importante opportunità per illustrare il punto di vista circa il disegno di legge 1338, recante delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in tema di materia di lavoro.

L'Associazione condivide pienamente, e non potrebbe essere diverso l'approccio circa la volontà di rivedere in un'ottica semplificata il codice del lavoro.

Le Apl, ancorchè soggetti privati svolgono, come in effetti fanno da oltre 20 anni, attività sotto licenza pubblica. Da tempo svolgono quindi tale attività in ambito di politiche attive.

Avviano al lavoro oltre 700.000 persone, di cui oltre il 50 % under 35. Una persona su 3 si colloca stabilmente nell'azienda in cui è stato in somministrazione. Il ns.sistema garantisce tramite Formatemp ed Ebitemp pacchetti formativi, integrazioni e sostegno al reddito, assistenza e provvidenze da welfare, senza oneri a carico dello Stato.

Venendo al tema odierno, la finalità di fondo del DDL n. 1338 appare per noi quindi del tutto condivisibile: l'adozione di uno o più decreti legislativi di semplificazione e riassetto delle norme in materia di lavoro, al fine di creare un sistema organico delle regole vigenti e rendere più chiari i loro principi regolatori è un'esigenza primaria del nostro ordinamento.

Le regole sono ormai troppe, e troppo complesse e contrapposte; troppo spesso sono suscettibili di interpretazioni differenti o addirittura, come detto, contrapposte: questa situazione mina la competitività del nostro ordinamento, incrementa l'incertezza applicativa e favorisce il ricorso a forme irregolari di lavoro.

L'obiettivo deve, tuttavia, tradursi in norme realmente efficaci e coerenti con l'obiettivo della semplificazione, compiendo scelte diverse da quelle operate nel corso di questa legislatura.

E' del tutto divergente con la finalità di semplificare le regole, quale esempio non esaustivo ma *molto sensibile* per il ns.settore, la scelta politica di reintrodurre **le c.d. causali** per i contratti di lavoro a termine e di somministrazione: queste misura, contenuta nel c.d. **decreto dignità** (DL 87/2018) ha aumentato la complessità dell'ordinamento, e nel medio e lungo



Assosomm

periodo favorirà il contenzioso lavoristico, non favorendo, a ns. avviso, il reimpiego di profili professionali non qualificati.

Assosomm auspica che la strada della semplificazione venga intrapresa in maniera determinata e coerente non ponendo limiti alla somministrazione, come sta avvenendo.

Ci sembrano condivisibili anche i principi e i criteri direttivi generali a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega.

Appare corretto, in primo luogo, il principio generale di cui alla lettera a), secondo il quale il Governo dovrebbe procedere al coordinamento e all'armonizzazione sotto il profilo formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo mediante revisione dei testi esistenti.

Ci appare condivisibile il principio volto all'adeguamento, aggiornamento e alla semplificazione del linguaggio normativo, troppo spesso ridondante e pieno di concetti impossibili da utilizzare e applicare senza il supporto di professionisti esperti.

Molto importante anche il criterio di delega di cui alla lettera c), il quale riguarda la necessità di coordinare il complesso di norme così riunite con la disciplina europea di settore.

Questo principio ha un impatto secondo noi diretto sulla somministrazione di manodopera: con il già ricordato Decreto Dignità, infatti, la disciplina della fattispecie è stata erroneamente **“schiacciata” sulle regole del lavoro a tempo determinato**, facendo venire la differenza che, a livello comunitario, sussiste in modo indiscutibile tra queste due forme contrattuali, talmente distinte da trovare la propria regolamentazione in due direttive comunitarie differenti.

Appaiono altrettanto condivisibili le misure previste per alcune fattispecie contrattuali.

E' corretto riportare quindi l'attenzione sulla materia dell'apprendistato al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo al datore di lavoro in ordine agli obblighi di formazione, rendendo più semplice l'attività di accertamento dei requisiti di tale tipologia di rapporto, senza dimenticare la finalità formativa del contratto: unico elemento che gestisce il grande investimento che, in termini di minori costi contributivi, viene sostenuto dal sistema Paese.

Molto condivisibile è il principio in materia di servizi per l'impiego, compreso il collocamento mirato, e di politiche del lavoro, al fine di razionalizzare le funzioni e i compiti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comprese agenzie, enti o organismi facenti capo all'amministrazione statale che svolgono compiti in materia); manca, tuttavia, una chiara indicazione in merito all'indispensabile potenziamento delle forme di raccordo tra servizi pubblici e privati per il lavoro, sistema che – anche in questo caso – è frutto delle



Assosomm

migliori prassi e delle indicazioni provenienti dall'analisi comparata e dall'ordinamento comunitario.

Assosomm ritiene, in conclusione, cruciale e strategica l'approvazione del disegno di legge delega, a patto che siano individuate misure effettivamente capaci di semplificare l'ordinamento, da un lato, e che consentano di costruire un sistema di servizi per l'impiego che integri in modo efficace gli operatori pubblici e privati, dall'altro.

Il tutto entro un quadro di valorizzazione della somministrazione di lavoro, secondo le indicazioni fornite dalla Direttiva Comunitaria n. 104/2008 astraendola, anche da un punto di vista normativo e regolamentare, in modo separato dalla assimilazione al lavoro a tempo determinato.

La finalità di fondo del DDL n. 1338 appare del tutto condivisibile: l'adozione di uno o più decreti legislativi di semplificazione e riassetto delle norme in materia di lavoro, al fine di creare un sistema organico delle regole vigenti e rendere più chiari i loro principi regolatori è un'esigenza primaria del nostro ordinamento.

Le regole sono troppe, troppo complesse e troppo spesso sono suscettibili di interpretazioni differenti o addirittura contrapposte: questa situazione mina la competitività del nostro ordinamento, incrementa l'incertezza applicativa e favorisce il ricorso a forme irregolari di lavoro.

L'obiettivo deve, tuttavia, tradursi in norme realmente efficaci e coerenti con l'obiettivo della semplificazione, compiendo scelte diverse da quelle operate nel corso di questa legislatura.

E' del tutto divergente con la finalità di semplificare le regole, ad esempio, la scelta di reintrodurre le c.d. causali per i contratti di lavoro a termine e di somministrazione: questa misura, contenuta nel c.d. decreto dignità (DL 87/2018) ha aumentato la complessità dell'ordinamento, e nel medio e lungo periodo favorirà il contenzioso.

Assosomm auspica, quindi, che la strada della semplificazione venga intrapresa in maniera determinata e coerente.

Appaiono condivisibili anche i principi e i criteri direttivi generali a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega.

Appare corretto, in primo luogo, il principio generale di cui alla lettera *a*), secondo il quale il Governo dovrebbe procedere al coordinamento e all'armonizzazione sotto il profilo formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo mediante revisione dei testi esistenti.



Assosomm

Altrettanto condivisibile appare il principio volto all'adeguamento, aggiornamento e alla semplificazione del linguaggio normativo, troppo spesso ridondante e pieno di concetti impossibili da utilizzare e applicare senza il supporto di professionisti esperti.

Molto importante anche il criterio di delega di cui alla lettera *c*), il quale riguarda la necessità di coordinare il complesso di norme così riunite con la disciplina europea di settore.

Questo principio ha un impatto diretto sulla somministrazione di manodopera: con il già ricordato Decreto Dignità, infatti, la disciplina della fattispecie è stata erroneamente "schiacciata" sulle regole del lavoro a tempo determinato, facendo venire la differenza che, a livello comunitario, sussiste in modo indiscutibile tra queste due forme contrattuali, talmente distinte da trovare la propria regolamentazione in due direttive comunitarie differenti.

Appaiono condivisibili le misure previste per alcune fattispecie contrattuali.

E' corretto riportare, ancora una volta, l'attenzione sulla materia dell'apprendistato al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo al datore di lavoro in ordine agli obblighi di formazione, rendendo più semplice l'attività di accertamento dei requisiti di tale tipologia di rapporto, senza dimenticare la finalità formativa del contratto: unico elemento che gestisce il grande investimento che, in termini di minori costi contributivi, viene sostenuto dal sistema Paese.

Altrettanto condivisibile è il principio in materia di servizi per l'impiego, compreso il collocamento mirato, e di politiche del lavoro, al fine di razionalizzare le funzioni e i compiti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comprese agenzie, enti o organismi facenti capo all'amministrazione statale che svolgono compiti in materia); manca, tuttavia, una chiara indicazione in merito all'indispensabile potenziamento delle forme di raccordo tra servizi pubblici e privati per il lavoro, sistema che – anche in questo caso – è frutto delle migliori prassi e delle indicazioni provenienti dall'analisi comparata e dall'ordinamento comunitario.

Assosomm ritiene, in conclusione, cruciale e strategica l'approvazione del disegno di legge delega, a patto che siano individuate misure effettivamente capaci di semplificare l'ordinamento, da un lato, e che consentano di costruire un sistema di servizi per l'impiego che integri in modo efficace gli operatori pubblici e privati, dall'altro.

Il tutto entro un quadro di valorizzazione della somministrazione di lavoro, secondo le indicazioni fornite dalla Direttiva Comunitaria n. 104/2008.



Assosomm

## *Osservazioni al DDL n. 1338 (a cura dell'Avv. Giampiero Falasca)*

La finalità di fondo del DDL n. 1338 appare del tutto condivisibile: l'adozione di uno o più decreti legislativi di semplificazione e riassetto delle norme in materia di lavoro, al fine di creare un sistema organico delle regole vigenti e rendere più chiari i loro principi regolatori è un'esigenza primaria del nostro ordinamento.

Le regole sono troppe, troppo complesse e troppo spesso sono suscettibili di interpretazioni differenti o addirittura contrapposte: questa situazione mina la competitività del nostro ordinamento, incrementa l'incertezza applicativa e favorisce il ricorso a forme irregolari di lavoro.

L'obiettivo deve, tuttavia, tradursi in norme realmente efficaci e coerenti con l'obiettivo della semplificazione, compiendo scelte diverse da quelle operate nel corso di questa legislatura.

E' del tutto divergente con la finalità di semplificare le regole, ad esempio, la scelta di reintrodurre le c.d. causali per i contratti di lavoro a termine e di somministrazione: questa misura, contenuta nel c.d. decreto dignità (DL 87/2018) ha aumentato la complessità dell'ordinamento, e nel medio e lungo periodo favorirà il contenzioso.

Assosomm auspica, quindi, che la strada della semplificazione venga intrapresa in maniera determinata e coerente.

Appaiono condivisibili anche i principi e i criteri direttivi generali a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega.

Appare corretto, in primo luogo, il principio generale di cui alla lettera *a*), secondo il quale il Governo dovrebbe procedere al coordinamento e all'armonizzazione sotto il profilo formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo mediante revisione dei testi esistenti.

Altrettanto condivisibile appare il principio volto all'adeguamento, aggiornamento e alla semplificazione del linguaggio normativo, troppo spesso ridondante e pieno di concetti impossibili da utilizzare e applicare senza il supporto di professionisti esperti.

Molto importante anche il criterio di delega di cui alla lettera *c*), il quale riguarda la necessità di coordinare il complesso di norme così riunite con la disciplina europea di settore.



Assosomm

Questo principio ha un impatto diretto sulla somministrazione di manodopera: con il già ricordato Decreto Dignità, infatti, la disciplina della fattispecie è stata erroneamente “schiacciata” sulle regole del lavoro a tempo determinato, facendo venire la differenza che, a livello comunitario, sussiste in modo indiscutibile tra queste due forme contrattuali, talmente distinte da trovare la propria regolamentazione in due direttive comunitarie differenti.

Appaiono condivisibili le misure previste per alcune fattispecie contrattuali.

E' corretto riportare, ancora una volta, l'attenzione sulla materia dell'apprendistato al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo al datore di lavoro in ordine agli obblighi di formazione, rendendo più semplice l'attività di accertamento dei requisiti di tale tipologia di rapporto, senza dimenticare la finalità formativa del contratto: unico elemento che gestisce il grande investimento che, in termini di minori costi contributivi, viene sostenuto dal sistema Paese.

Altrettanto condivisibile è il principio in materia di servizi per l'impiego, compreso il collocamento mirato, e di politiche del lavoro, al fine di razionalizzare le funzioni e i compiti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comprese agenzie, enti o organismi facenti capo all'amministrazione statale che svolgono compiti in materia); manca, tuttavia, una chiara indicazione in merito all'indispensabile potenziamento delle forme di raccordo tra servizi pubblici e privati per il lavoro, sistema che – anche in questo caso – è frutto delle migliori prassi e delle indicazioni provenienti dall'analisi comparata e dall'ordinamento comunitario.

Assosomm ritiene, in conclusione, cruciale e strategica l'approvazione del disegno di legge delega, a patto che siano individuate misure effettivamente capaci di semplificare l'ordinamento, da un lato, e che consentano di costruire un sistema di servizi per l'impiego che integri in modo efficace gli operatori pubblici e privati, dall'altro.

Il tutto entro un quadro di valorizzazione della somministrazione di lavoro, secondo le indicazioni fornite dalla Direttiva Comunitaria n. 104/2008.



Assosomm